



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

6/9/2013

Alla c.a. Titolare / Direttore generale, Responsabile sicurezza

Oggetto

Conversione in legge decreto FARE: aspetti generali di sicurezza sul lavoro

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

Anche dopo la conversione in legge del cosiddetto decreto legge "Fare" sono state mantenute, in alcuni casi con modifiche, diverse disposizioni di carattere generale riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In particolare queste disposizioni riguardano:

- compiti della Commissione Consultiva Permanente;
- semplificazione della valutazione dei rischi;
- telematizzazione comunicazioni;
- semplificazioni per imprese agricole.

Compiti Commissione Consultiva Permanente

Sono stati modificati i compiti, previsti dagli artt.6 co.8 e 27 co.1 del D.Lgs.81/08, della Commissione Consultiva Permanente in ordine ai criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. In particolare non ha più il compito di definire i criteri, ma solamente di discutere su questi, perché la loro definizione sarà effettuata dal DPR che dovrà disciplinare tale sistema. Queste disposizioni sono in vigore dal 21/08/2013.

Semplificazioni in materia di valutazione dei rischi

Sono state introdotte alcune semplificazioni riguardanti le modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, definite dall'art.29 del D.Lgs. 81/08. In settori di attività a basso rischio di infortuni e di malattie professionali i datori di lavoro, che occupano fino 10 e da 11 a 50 lavoratori e che possono attualmente adottare le procedure standardizzate, potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi utilizzando un modello contenuto in allegato ad uno specifico DM. Questo decreto dovrà anche individuare i settori di attività interessati, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Le aziende potranno adottare questo modello o continuare ad utilizzare le procedure standardizzate.

Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto le aziende seguiranno le attuali disposizioni, optando per l'utilizzo delle procedure standardizzate o del DVR.

Queste disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione del suddetto DM, che dovrà avvenire entro il 19/09/2013.

Telematizzazione comunicazioni

Il datore di lavoro potrà inviare in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro le seguenti notifiche/comunicazioni all'organo di vigilanza:

- in caso di superamento dei limiti di esposizione ad agenti chimici: il superamento dei valori limite, le cause dell'evento e le misure di prevenzione e protezione adottate;
- in caso di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni: indicazione analitica delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose;
- la notifica precedente l'inizio dei lavori con rischi di esposizione all'amianto;
- nel caso si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4: le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione (occorre informare anche il Rappresentante dei lavoratori).

Queste disposizioni sono entrate in vigore il 22/06/2013.

Semplificazioni per imprese agricole

Con apposito DM saranno definite semplificazioni degli adempimenti relativi a informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

Queste disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione, con termine ultimo non definito, di uno specifico DM.

Riferimenti normativi: artt.32 e 35 Decreto Legge 98/2013 convertito con la Legge n.98/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20/08/2013 - supplemento ordinario n.63.